



Prot. 6339 del 05/06/2025

**SETTORE I**  
**AFFARI GENERALI CONTRATTI E CONTENZIOSI**

DETERMINA N. 61 DEL 3/6/2025

Oggetto: Cartella di pagamento contributo unificato. Sentenza n.200/2022 la Corte d'Appello di Caltanissetta. Comune di Catenanuova contro Credito Siciliano.. Impegno di spesa e liquidazione somme in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione di Enna.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
Con incarico di E.Q.

Premesso:

- che nel mese di dicembre dell'anno 2002 veniva costituita la Società d'Ambito Territoriale denominata EnnaEuno S.p.A. tra la Provincia di Enna e i Comuni che ne fanno parte;
- che con deliberazione assembleare dei Comuni Soci e della Società d'Ambito del 19/12/2003, ai sensi del Decreto Ronchi, veniva approvato il Piano d'Ambito, nonché il regolamento per la determinazione della T.I.A. provvisoria per la gestione dei rifiuti e veniva fissato l'inizio dell'attività di A.T.O. EnnaEuno S.p.A. per il successivo 1/01/2004;
- che lo Statuto di EnnaEuno S.p.A. (art. 32 comma II ora art. 33) prevedeva che la provvista a consentire l'inizio del servizio al predetto A.T.O. fosse anticipata pro quota dai Comuni in quattro rate entro gg. 15 dalla presentazione della fattura;
- che EnnaEuno S.p.A., per potere iniziare a operare senza attendere il pagamento da parte di ogni singolo Comune richiedeva anticipazione di dette somme al Credito Siciliano S.p.A. previa cessione al medesimo Istituto Bancario dei crediti vantati nei confronti dei Comuni;
- che con deliberazione di G.M. n. 84/2004 del 10/08/2004, la predetta cessione veniva accettata dall'Ente Comune di Catenanuova;
- che, con decreto ingiuntivo n. 83/2009 r.g. 200/2009 emesso in data 12/3/2009 su ricorso di Credito Siciliano il Tribunale di Enna ingiungeva ai Comuni Soci dell'ATO il pagamento della onnicomprensiva somma di €. 6.677.296,95 e, quanto al Comune di Catenanuova limitatamente alla somma di € 158.060,52 oltre spese e compensi di giudizio monitorio pro quota parte;
- che l'Ente deliberava (delibera G.M. 34/2009) la proposizione di giudizio di opposizione (r.g. 618/2009 Tribunale di Enna) a decreto ingiuntivo deciso con sentenza n. 472/2015 del 9/9/2015 con la quale il Tribunale di Enna rigettava l'opposizione;
- che l'Ente deliberava di ricorrere in appello (r.g. 10/2016 CdA Caltanissetta) avverso alla predetta sentenza n. 472/2015 resa dal Tribunale di Enna;
- con sentenza n.200/2022 la Corte d'Appello di Caltanissetta rigettava l'appello proposto dal Comune di Catenanuova avverso la sentenza n. 472/2015 emessa dal Tribunale civile di Enna;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002 l'appellante viene condannato al pagamento di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione come disposto in sentenza;

Considerato che all'Ente, in data 17/04/2025, prot. n.4410 è stata notificata, da Agenzia entrate riscossione di Enna, cartella di pagamento n.29420250001847008000 per tale causale per l'importo di € 1.242,57;

DETERMINA

1. Di impegnare, liquidare e pagare € 1.242,57 in favore di Agenzia delle Entrate riscossione di Enna;
2. Di disporre alla ragioneria di effettuare il mandato di pagamento di € 1.242,57 a nome dell'economista provveditore, Rag. Maria Grazia MANNO che provvederà al materiale pagamento a mezzo il modulo Pagopa unito alla cartella in discorso.

La resp.le  
Dr.ssa Santa Maria Tracà



**SETTORE II**  
**ECONOMICO - FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

La Responsabile

Si attesta che la spesa di € 1.242,57 in favore di Agenzia delle Entrate riscossione di Enna è registrata all'impegno n. 170, codice 0111-10.95, cap. 357 del bilancio 2025;

DISPONE

mandato di pagamento di € 1.242,57 in favore dell'economista provveditore, Rag. Maria Grazia MANNO.

La Responsabile  
Dr.ssa Maria Concetta Giampa

